

Legge regionale 28 luglio 1979 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2002

Modifiche alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, concernente interventi nei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici; alla legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, recante provvidenze a favore del settore distributivo; alla legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche per il ripristino delle aziende colpite dal sisma del 1976. Rifinanziamento della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21 sull' Ente per lo Sviluppo dell' Artigianato.

Art. 12

Le quote delle assegnazioni previste dal precedente articolo 8, limitatamente al limite di impegno destinato al settore dell' industria, nonché dai precedenti articoli 9 e 10 che, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di attuazione del piano di sviluppo di cui all' articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, risultino non formalmente impegnate con deliberazione rispettivamente della Giunta regionale ovvero del Comitato per la gestione del Fondo di Rotazione di cui all' articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 ovvero del Comitato tecnico regionale della Cassa per il Credito alle imprese artigiane, di cui all' articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, così come sostituito dall' articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, saranno - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale stessa - stornate dai rispettivi capitoli di spesa e riscritte sul capitolo 6991 - << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio 1979 e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.